

SETTORE

DICHIARAZIONI

IL SALDO 2014 E L'ACCONTO 2015 DELLE IMPOSTE ALLA LUCE DELLA PROROGA

RIFERIMENTI

- DPCM 9.6.2015
- Istruzioni mod. UNICO 2015
- Istruzioni mod. IRAP 2015
- Informativa SEAC 10.6.2015, n. 172

IN SINTESI

A seguito della proroga dei termini per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO / IRAP concessa anche per il 2015, le stesse vanno versate:

- entro il 6.7.2015 senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7 al 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,40%.

Rimane fissato al 16.6 e 16.7.2015 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti non interessati dagli studi (privati, soggetti ai parametri, ecc.).

Di seguito si riepilogano le modalità di determinazione del saldo 2014 e dell'acconto 2015 di IRPEF, IRES ed IRAP, rinviando ad una prossima Informativa l'esame dei casi per i quali è necessario procedere al ricalcolo dell'acconto 2015.

SERVIZI COLLEGATI



Confermando il Comunicato MEF 9.6.2015, n. 121 (Informativa SEAC 10.6.2015, n. 172), il DPCM 9.6.2015, pubblicato sulla G.U. 12.6.2015, n. 134, ha disposto la **proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015** (compresa l'IVA derivante dalla dichiarazione unificata) e dal mod. IRAP 2015 il cui termine "ordinario" è fissato al 16.6.2015 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).

I TERMINI DI VERSAMENTO A SEGUITO DELLA PROROGA

I termini di versamento sono differenziati a seconda che il contribuente sia o meno interessato dalla proroga come di seguito evidenziato.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2015 va effettuato:

- **entro il 6.7.2015 senza alcuna maggiorazione;**
- dal 7.7 al **20.8.2015** con la **maggiorazione dello 0,40%;**

da parte di:

- **persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi)** che esercitano un'attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore;
- **contribuenti minimi** ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011.

Nel citato DPCM è contenuto anche il richiamo ai soggetti che applicano il regime forfetario introdotto dalla Finanziaria 2015. Tale riferimento ha fatto sorgere una questione operativa. Infatti:

- per il versamento del saldo 2014 lo stesso risulta ininfluenza, stante il fatto che il nuovo regime forfetario è applicabile dal 2015;
- l'adozione del nuovo regime forfetario dal 2015 non richiede il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva.

È quindi opportuno che il MEF chiarisca l'applicabilità di tale riferimento;

- **soggetti diversi dalle persone fisiche** (ad esempio, sas, snc, srl, spa):
 - esercenti un'attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore, anche se esclusi dall'applicazione dello stesso per cause diverse dal conseguimento di ricavi / compensi superiori a € 5.164.569.



La proroga, quindi, opera a **prescindere dell'effettiva applicazione dello studio di settore** e pertanto riguarda anche i soggetti **interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità**, ferma restando l'esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi / compensi superiori a € 5.164.569.

Non possono fruire della proroga neppure i soggetti che, avendo ricavi / compensi 2014 superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli;

- tenuti, in base al **termine ordinario**, ad effettuare il versamento entro il **16.6.2015**.



Le **società che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio **non** possono beneficiare della proroga e devono effettuare i versamenti entro il **16.7** (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%);

- soggetti titolari di redditi di **partecipazione in società che possono fruire della proroga**, ossia:
 - **collaboratori** di imprese familiari;
 - **soci di società di persone / associazioni professionali / società di capitali trasparenti**.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la **proroga** interessa anche i **soci di srl "non trasparenti"** (soggette agli studi di settore), iscritti alla Gestione IVS, **con esclusivo riferimento ai contributi previdenziali**. Per tali soggetti, l'IRPEF e relative addizionali, ecc., vanno invece versate entro i termini ordinari (16.6 – 16.7 + 0,40%).

Società di persone e operazioni straordinarie

La proroga è applicabile anche dalle società di persone, soggette agli studi di settore, interessate da operazioni straordinarie intervenute prima del 13.12.2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014).

Per tali società infatti, non trovando applicazione il nuovo termine di versamento fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, lo stesso va effettuato secondo le “vecchie” regole, ossia entro il 16.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione.

La proroga riguarda anche i soci di tali società.

Così, ad esempio, una società di persone interessata da una fusione con effetto fiscale dal 14.11.2014 dovrà effettuare il versamento IRAP entro il 16.6.2015, con possibilità, comunque, di usufruire della proroga.



La proroga è fruibile anche dalle società di persone (e relativi soci) cessate nel 2014 senza messa in liquidazione per le quali la dichiarazione va presentata entro il 30.9.2015.


Per le stesse, infatti, il termine di versamento, non interessato dalla predetta modifica, è fissato al 16.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione.

SOGGETTI NON INTERESSATI DALLA PROROGA

Non possono beneficiare della proroga i soggetti non interessati dagli studi di settore, quali:

- le persone fisiche “private”;
- i soggetti tenuti all’applicazione dei parametri;
- gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario;
- i soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569;

che pertanto devono effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2015 entro il 16.6.2015 ovvero il 16.7.2015 con la maggiorazione dello 0,40%.



Di seguito si esaminano le modalità di determinazione del saldo 2014 e acconto 2015 di IRPEF, IRES ed IRAP.

SALDO IRPEF, IRES ED IRAP 2014

Il **saldo 2014** di IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal mod. UNICO / IRAP 2015 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2014 (giugno-luglio-agosto e/o novembre-dicembre).



L'imposta a saldo **non va versata** ovvero, se a credito, **non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione** se il relativo importo è:

- **non superiore a € 12** con riferimento ad **IRPEF, relative addizionali e IRES**;
- **non superiore a € 10,33** con riferimento all'**IRAP**, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso **può essere fissato in misura diversa dalle singole leggi regionali**.

CONTRIBUENTI MINIMI FINO AL 2013

I soggetti, minimi fino al 2013, che **nel 2014**:

- sono **fuoriusciti dal regime dei minimi** (nel 2014 hanno applicato il regime "ordinario");
- hanno **versato l'acconto 2014 dell'imposta sostitutiva** (codici tributo "1793" e "1794");

evidenziano a **rigo RN38, campo 4** del mod. UNICO 2015 PF **quanto versato a titolo di acconto 2014 dell'imposta sostitutiva**, facendo così "confluire" detto importo nell'IRPEF. In tal modo quanto versato è scomputato dall'imposta a debito ovvero sommato all'imposta a credito.

ADDIZIONALE COMUNALE 2014

Con il Comunicato 9.6.2015 il MEF ha reso noto che l'**elenco riepilogativo delle aliquote e delle esenzioni dell'addizionale comunale IRPEF applicabili per il 2014**, è stato ripubblicato sul proprio sito Internet, aggiornato al 5.6.2015.

SALDO CEDOLARE SECCA 2014

Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono:

- dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB del mod. UNICO 2015 PF;
- versare il **saldo dovuto** tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto.



In merito si rammenta che **dal 2014**, l'aliquota "agevolata" della cedolare secca è fissata nella misura del **10%** ed è applicabile ai contatti di locazione **a canone concordato** relativi ad abitazioni ubicate, oltre che nei **Comuni con carenze di disponibilità abitative e ad alta tensione abitativa**, anche nei Comuni per i quali è stato deliberato lo **stato di emergenza** nei 5 anni precedenti il 28.5.2014. L'aliquota "ordinaria" rimane fissata al 21%.

SALDO IVIE / IVAFE 2014

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, ossia entro il 16.6 / 16.7.2015 (con la maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga ovvero il 6.7 / 20.8.2015 (con la maggiorazione dello 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga, le persone fisiche sono tenute al **versamento del saldo 2014 dell'imposta** dovuta:

- sugli **immobili situati all'estero** (IVIE);
- sulle **attività finanziarie detenute all'estero** (IVAFE);

determinata nel quadro RW del mod. UNICO 2015 PF.

Con riferimento all'**IVAFE** si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dalla c.d. "Legge Europea 2013-bis", già dal 2014, la base imponibile non è costituita dalle attività finanziarie individuate dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.7.2012, n. 28/E ma dai **solli prodotti finanziari** detenuti all'estero (Informativa SEAC 11.11.2014, n. 284).

SALDO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di capitali (spa, sapa, srl) considerate **"di comodo"**, e quindi tenute all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES**, devono versare il saldo 2014 entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.

ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2015



I contribuenti sono tenuti al **versamento dell'acconto** delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2015, da dichiarare nel mod. UNICO / IRAP 2016, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2014, ossia:


- **16.6 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%)**, per coloro che non beneficiano della proroga;
- **6.7 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%)**, per coloro che beneficiano della proroga.

Come di consueto, l'acconto può essere determinato con il **metodo storico** oppure con il **metodo previsionale**, tenendo presente che, ai sensi del DL n. 63/2002:

"i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche [ora IRES] ..., nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103".

In particolare:

Metodo storico	L'acconto 2015 è determinato in base all'importo evidenziato: <ul style="list-style-type: none"> • a rigo "DIFFERENZA" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" presente nel quadro RN del mod. UNICO 2015; • a rigo "Totale imposta" presente nel quadro IR del mod. IRAP 2015.  Va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal mod. UNICO / IRAP. Così, ad esempio, se dal mod. UNICO 2015 PF (rigo RN46) risulta un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.
Metodo previsionale	Qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2015 inferiore rispetto al 2014 , è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento .  Se la previsione in base alla quale è stato versato l'acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2015) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento.

 La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la **singola imposta**; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRPEF.

ACCONTO IRPEF

Utilizzando il metodo storico, l'ammontare dell'**acconto IRPEF 2015** va calcolato applicando il **100%** all'importo esposto a rigo **RN34 "DIFFERENZA"** del mod. UNICO 2015 PF. In base all'importo di detto rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato:

Rigo RN34 "Differenza"	Acconto IRPEF 2015
Non superiore a € 51,65	Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2015 .
Superiore a € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 40% di rigo RN34 entro: <ul style="list-style-type: none"> - il 16.6 ovvero 16.7.2015 con la maggiorazione dello 0,40% (per i soggetti che <u>non</u> usufruiscono della proroga) - il 6.7 ovvero 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,40% (per i soggetti che usufruiscono della proroga); • 60% di rigo RN34 entro il 30.11.2015.

Esempio 1 Nel mod. UNICO 2015 PF del sig. Verdi a rigo RN34 risulta un importo di € - 215.
Il sig. Verdi non è tenuto a versare alcun acconto IRPEF.



Esempio 2 Nel mod. UNICO 2015 PF del sig. Gialli a rigo RN34 risulta un importo pari a € 47.
Il sig. Gialli non è tenuto al versamento dell'acconto IRPEF.



Esempio 3 Nel mod. UNICO 2015 PF del sig. Neri a rigo RN34 risulta un importo pari a € 220.
L'acconto IRPEF va versato in un'unica soluzione entro il 30.11.2015 e l'importo dovuto è pari a € 220.



Esempio 4 Nel mod UNICO 2015 PF del sig. Rossi, persona fisica "privato", a rigo RN34 risulta un importo pari a € 468.



L'acconto IRPEF va versato in 2 rate:

- I rata 187,20 (468 x 40%) entro il 16.6.2015 (16.7 + 0,40%)
- II rata 280,80 (468 x 60%) entro il 30.11.2015

Esempio 5 Con riferimento all'esempio 4 si ipotizzi che il sig. Neri eserciti l'attività di carrozziere, soggetto agli studi di settore.



In tal caso la prima rata dell'acconto IRPEF va versata entro il 6.7.2015 (20.8 + 0,40%).

Esempio 6 Con riferimento all'esempio 5, si ipotizzi che il sig. Neri abbia iniziato l'attività nel corso del 2014 e che pertanto risulti escluso dagli studi di settore.



Anche in tal caso la prima rata dell'acconto IRPEF va versata entro il 6.7.2015 (20.8 + 0,40%).

Esempio 7 Nel mod. UNICO 2015 PF del sig. Viola, idraulico soggetto agli studi di settore:



- a rigo RN34 risulta un importo di € 715;
- a rigo RN46 "IMPOSTA A CREDITO" risulta un importo di € 225.

L'acconto IRPEF va versato in 2 rate. Poiché dal mod. UNICO risulta un credito di € 225 il versamento va così effettuato:

- I rata 61 [(715 x 40%) - 225] entro il 6.7.2015 (20.8 + 0,40%)
- II rata 429 (715 x 60%) entro il 30.11.2015

NB Nel quadro RN del mod. UNICO 2015 PF è presente il **prospetto "Acconto 2015"** nel quale va riportato l'ammontare dell'acconto 2015 dovuto.

In merito si rammenta che, in caso di utilizzo del **metodo previsionale**, a rigo RN62 va **riportato** comunque l'acconto dovuto applicando il **metodo storico** "e non i minori importi versati o che si intendono versare".

Acconto 2015		Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
RN61	Ricalcolo reddito	1	2	3	4
RN62	Acconto dovuto	Primo acconto 1		Secondo o unico acconto 2	

In tale prospetto (rigo RN61) vanno riportati anche i dati relativi alla rideterminazione dell'acconto 2015 al ricorrere di specifici casi, ai quali sarà dedicata una prossima Informativa.

In presenza di particolari fattispecie può risultare "**conveniente**" determinare l'acconto 2015 con il **metodo previsionale** come di seguito evidenziato.

CEDOLARE SECCA DAL 2015

Le persone fisiche che **dal 2015** hanno scelto di **assoggettare a cedolare secca** il reddito degli immobili abitativi locati:

- **non** sono tenute al versamento dell'**acconto 2015** per la cedolare secca;
- possono determinare l'acconto IRPEF considerando che il **reddito fondiario** di detti immobili **non** sarà **assoggettato ad IRPEF**. A tal fine l'acconto 2015 potrà essere determinato utilizzando il **metodo previsionale**.

FUORIUSCITA DALLA CEDOLARE SECCA DAL 2015

Le persone fisiche che **dal 2015 sono fuoriuscite** dal regime della **cedolare secca** e pertanto devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati:

- **non** sono tenute al versamento dell'**acconto IRPEF 2015** per il reddito dell'immobile che nel 2015 sarà assoggettato ad IRPEF;
- **possono**, utilizzando il metodo previsionale, **versare un acconto inferiore** ovvero **non versare l'acconto per la cedolare secca**.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'acconto dell'**addizionale comunale IRPEF 2015** da indicare a **rigo RV17, campo 8** del mod. UNICO 2015 PF è determinato dalla **differenza tra**:

- il **30% dell'ammontare complessivo** dell'addizionale prevista dal Comune in cui il contribuente risiede all'1.1.2015, risultante dall'applicazione, al reddito di rigo RV1 ossia di rigo RV17, campo 2, dell'**aliquota prevista per il 2014** (come sopra evidenziato, il MEF ha ripubblicato sul proprio sito Internet l'elenco delle aliquote / esenzioni dell'addizionale comunale IRPEF per il 2014).

Prima di procedere a tale calcolo va verificato quanto **deliberato dal Comune in materia di esenzione**. Infatti, qualora sia prevista una soglia di esenzione per un importo superiore all'imponibile, l'addizionale non è dovuta; se l'esenzione riguarda un importo inferiore, l'acconto va calcolato applicando l'aliquota all'intero imponibile.

In presenza di **redditi assoggettati a cedolare secca** gli stessi devono essere **considerati** al fine di stabilire il superamento o meno della **soglia di reddito**, eventualmente fissata dal Comune, per l'**esenzione** dall'applicazione delle **addizionali IRPEF**, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E;

- **quanto eventualmente trattenuto** dal datore di lavoro / Ente pensionistico a titolo di acconto dell'addizionale comunale, evidenziato a **rigo RC10, campo 5**.



Anche per l'acconto dell'addizionale comunale 2015 è **possibile versare un importo inferiore** rispetto a quello risultante dall'operazione sopra descritta (utilizzo del **metodo previsionale**). In tal caso, a **rigo RV17, campo 8** "*Acconto da versare*", va comunque esposto l'**importo risultante** dall'applicazione del **metodo storico** sopra illustrato.

ACCONTO REGIME NUOVE INIZIATIVE E REGIME CONTABILE "AGEVOLATO" FINO AL 2014

Sia il **regime delle nuove iniziative** ex art. 13, Legge n. 388/2000 che il **regime contabile "agevolato"** ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 sono stati **abrogati a decorrere dal 2015**. Conseguentemente, coloro che fino al 2014 hanno applicato tali regimi hanno dovuto scegliere il regime da adottare nel 2015. In particolare nel 2015 detti soggetti possono aver aderito al regime ordinario ovvero il nuovo regime forfettario.

NUOVE INIZIATIVE FINO AL 2014

Considerato che tale regime prevede(va) il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 10% in unica soluzione a saldo (entro il 16.6 / 6.7.2015 ovvero il 16.7 / 20.8 + 0,40% detti soggetti verseranno l'imposta dovuta per il 2014), si ritiene che, a prescindere dal regime scelto per il 2015, detti soggetti **non siano tenuti** al versamento dell'**acconto 2015** per i redditi derivanti da tale attività.

REGIME CONTABILE "AGEVOLATO" FINO AL 2014

Considerato che tale regime prevede(va) la determinazione e il versamento dell'IRPEF con le modalità ordinarie, se tali soggetti nel 2015 hanno scelto di adottare:



- il regime "ordinario", dovranno calcolare e versare l'acconto IRPEF 2015 applicando la regola generale;
- il nuovo regime forfettario, in applicazione della disciplina generale in materia di acconti, **non sono tenuti** al versamento dell'**acconto dell'imposta sostitutiva 2015** in mancanza della base di riferimento. Per l'**acconto IRPEF** può risultare conveniente il **metodo previsionale** posto che nel 2015 il reddito derivante da tale attività non è assoggettato ad IRPEF.

ACCONTO “EX MINIMI 2014” / MINIMI 2014 – 2015 / NUOVI FORFETARI 2015

Con riguardo ai contribuenti minimi le situazioni che si possono presentare e la relativa imposta dovuta per il 2015 possono essere così sintetizzate:

Regime 2014	Regime 2015		Imposta dovuta per il 2015
Minimi ex DL n. 98/2011	A)	Minimi	Imposta sostitutiva (5%)
	B)	Ordinario	IRPEF (determinata con modalità “ordinarie”)
	C)	Forfetario	Imposta sostitutiva (15%)
Ordinario (inizio attività 2012)	D)	Minimi	Imposta sostitutiva (5%)
	E)	Forfetario	Imposta sostitutiva (15%)

In particolare:

A)	Minimi nel 2014 e nel 2015	I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2014 e lo continuano ad applicare nel 2015, devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% , con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF.
B)	Minimi nel 2014 ordinari nel 2015	I soggetti “minimi 2014” che nel 2015 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): <ul style="list-style-type: none"> determineranno il reddito 2015 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto; versano l’acconto 2015 dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1793”) e, indicheranno quanto versato nel quadro RN del mod. UNICO 2016 PF.  I soggetti in esame sono esonerati dall’ IRAP e pertanto non sono tenuti al versamento del relativo acconto .
D)	Minimi dal 2015	I soggetti che: <ul style="list-style-type: none"> hanno iniziato l’attività nel 2012 optando per il regime ordinario; dal 2015, scaduto il triennio obbligatorio del regime ordinario, hanno adottato il regime dei minimi; possono determinare l’acconto 2015 sia con il metodo storico che con il metodo previsionale . In applicazione della disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che detti soggetti non siano tenuti al versamento dell’ acconto dell’imposta sostitutiva 2015 in mancanza della base di riferimento. Per l’ acconto IRPEF può risultare conveniente il metodo previsionale posto che nel 2015 il reddito derivante da tale attività non è assoggettato ad IRPEF.  Il regime dei minimi non prevede l’assoggettamento ad IRAP e quindi i soggetti in esame non sono tenuti al versamento del relativo acconto.
C) E)	Nuovi forfetari dal 2015	In applicazione della disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che nel 2015 hanno aderito al nuovo regime forfetario non siano tenuti al versamento dell’ acconto dell’imposta sostitutiva 2015 in mancanza della base di riferimento.

ACCONTO IRES

L’**acconto IRES 2015** dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al **100%** dell’importo “*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*” esposto nei seguenti righi:

- rigo **RN17** del mod. UNICO 2015 SC;
- rigo **RN28** del mod. UNICO 2015 ENC.



L’acconto IRES nella maggior misura del 101% e del 102,5% è stato previsto da norme “transitorie” con esclusivo riferimento, rispettivamente, al 2013 e 2014. Per il 2015 trova quindi applicazione la misura ordinaria del 100%, fermo restando che, ai sensi dell’art. 10, comma 9, DL n. 192/2014, il MEF potrà **stabilire l’aumento, per i soggetti IRES, della misura dell’acconto IRES / IRAP 2015** fino al **30.9.2015** (applicabile quindi in sede di

versamento della seconda / unica rata in scadenza il 30.11.2015), se non si raggiungeranno determinati obiettivi finanziari.

In particolare, il versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato:

Rigo RN17 / RN28	Acconto IRES 2015
Non superiore a € 20,66	Non dovuto
Superiore a € 20,66 ma non a € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2015 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'11° mese dell'esercizio).
Superiore a € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 40% di rigo RN17/28 entro il 16.6 / 6.7.2015 ovvero 16.7 / 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2014); • 60% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2015 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'11° mese dell'esercizio).

Per la determinazione dell'acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) **l'imposta netta** di riferimento **va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2014**, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di comodo tenute dal 2014 all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES** devono versare altresì **l'acconto 2015** di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI

Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, determinano l'acconto IRES dovuto con modalità differenziate a seconda che si tratti del **primo anno di efficacia dell'opzione ovvero delle annualità successive** come di seguito schematizzato.

Primo anno di validità dell'opzione	La società che intende applicare il regime di trasparenza dal 2015 (opzione da indicare nel nuovo quadro OP del mod. UNICO 2015 SC): <ul style="list-style-type: none"> • calcola l'acconto IRES 2015 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza), anche se dal 2015 non sarà soggetto passivo IRES; • attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l'acconto così determinato. Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall'IRPEF dovuta nel mod. UNICO 2016 PF sul reddito 2015 ad essi imputato per trasparenza.
Anni successivi di validità dell'opzione	La società che ha esercitato l'opzione per il triennio 2013 – 2015 ovvero per il triennio 2014 – 2016 non deve versare alcun acconto IRES per il 2015 . Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2012 – 2014 ed intende rinnovare l'opzione per il triennio 2015 – 2017 non versa alcun acconto IRES per il 2015. In tal caso si ritiene opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento dell'acconto, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l'opzione , considerato che anche per il rinnovo è necessaria l'adesione di tutti i soci e che qualora l'opzione non possa essere rinnovata per la mancata adesione di uno dei soci, la società dovrà versare l'acconto IRES 2015.
Primo periodo successivo la scadenza del triennio	La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2012 – 2014 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio 2015 – 2017 , è tenuta a versare l'acconto IRES 2015 calcolato sulla base dell'imposta 2014 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione .

Periodo di decadenza dal regime	La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2015 è tenuta a versare l' acconto IRES 2015 calcolato sull'imposta 2014 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza .
--	--



La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'**acconto IRAP**.

ACCONTO IRAP

L'**acconto IRAP 2015** è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF / IRES. Lo stesso quindi:

- è stabilito nella misura del **100%**;
- non è dovuto se l'importo evidenziato a **riga IR21 "Totale imposta"** del mod. IRAP 2015 è:
 - non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
 - non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

Esempio 8 Nel mod. IRAP 2015 della Verdi & Rossi srl (soggetta agli studi di settore) a riga IR21 evidenzia un importo pari a € 5.100.



L'acconto IRAP 2015 è dovuto in 2 rate:

- I rata 2.040 (5.100 x 40%) entro il 6.7.2015 (20.8 + 0,40%)
- II rata 3.060 (5.100 x 60%) entro il 30.11.2015

IMPRESE AGRICOLE

L'acconto IRAP:

- **non è dovuto** dai produttori agricoli **in regime di esonero per il 2014** (ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72) che hanno superato in tale anno il **limite di € 7.000** di volume d'affari;
- **è dovuto** da coloro che, avendo superato nel 2014 il **limite di 1/3** delle cessioni di beni diversi ex Tab. A/I, **non possono usufruire di tale regime dal 2015**.

ACCONTO IRAP NELLE REGIONI IN DISAVANZO SANITARIO

Nelle Regioni **Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e Calabria**, che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria (3,9% - 4,20% - 4,65% - 5,90%) e di quella dell'1,9% prevista per il settore agricolo, ovvero delle aliquote ridotte / maggiorate dalle disposizioni regionali.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2015

L'acconto 2015 della cedolare secca (21% - 10%) è dovuto in misura pari al **95% dell'imposta dovuta per il 2014** e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF, come di seguito schematizzato:

Rigo RB11, campo 3	Acconto cedolare secca 2015
Non superiore a € 51,65	Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 271,07	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2015 . L'importo da versare è pari al 95% di rigo RB11, campo 3.
Superiore a € 271,07	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 38% (40% di 95%) di rigo RB11, campo 3, entro: <ul style="list-style-type: none"> – il 16.6 / 16.7.2015 + 0,40% per i soggetti che <u>non</u> fruiscono della proroga; – il 6.7 / 20.8.2015 + 0,40% per i soggetti che fruiscono della proroga; • 57% (60% di 95%) di rigo RB11, campo 3, entro il 30.11.2015.



Analogamente a quanto previsto ai fini IRPEF, anche l'acconto 2015 della cedolare secca va indicato nel mod. UNICO 2015 PF e, in particolare, a **rigo RB12**.

Acconto cedolare secca 2015 **RB12**

Primo acconto ¹

,00

Secondo o unico acconto ²

,00

ACCONTO IVIE / IVAFE 2015

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono provvedere al versamento dell'acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le medesime modalità previste ai fini IRPEF.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento del saldo 2014 e acconto 2015 è possibile avvalersi delle consuete modalità di compensazione:

Verticale	Si utilizzano imposte / contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2014 a credito con la prima rata dell'acconto IRPEF 2015), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.
Orizzontale	Si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Entipositori (ad esempio, saldo IRPEF 2014 a credito con il saldo IRAP 2014 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS.

Con riferimento alla **compensazione orizzontale**, si rammenta che:

- è fissato a **€ 5.000** l'ammontare annuo del **credito IVA compensabile superato il quale**:
 - va **preventivamente presentato il mod. IVA**;
 - è **necessario** l'utilizzo degli **strumenti telematici** resi disponibili dall'**Agenzia delle Entrate**; **fermo restando** che per la compensazione di **importi superiori a € 15.000** è richiesta l'apposizione del **visto di conformità** al mod. IVA;
- l'utilizzo **in compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, **per importi superiori a € 15.000 annui** richiede l'apposizione del **visto di conformità** alla relativa dichiarazione;
- è **vietato** l'utilizzo **dei crediti in compensazione nel mod. F24**, in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500**;
- la **sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti** è stabilita **dal 100% al 200%** dei crediti stessi.

IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE

Dal 2014 il **limite massimo** di crediti d'imposta compensabili è fissato a **€ 700.000** per ciascun anno (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale) e tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.




A favore delle imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente costituito **per almeno l'80%** da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge, il predetto limite è **elevato a € 1.000.000**.

COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Ai fini della compensazione, nel mod. F24 vanno compilate, in particolare, le seguenti colonne:

"importi a credito compensati"	Ammontare del credito
"anno di riferimento"	Periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito
"codice tributo"	Codice con cui si effettua il versamento a saldo dell'imposta in relazione alla quale è scaturito il credito ovvero il codice tributo specifico del credito utilizzato

 Se il tributo è rateizzabile va compilata anche la colonna "rateazione/regione/provincia/mese rif." indicando "0101".

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE

Importo da versare	Codice tributo
Saldo IRPEF	4001
Acconto IRPEF (1° rata)	4033
Addizionale regionale	3801
Saldo addizionale comunale	3844
Acconto addizionale comunale	3843
Saldo IRES	2003
Acconto IRES (1° rata)	2001
Saldo maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo	2020
Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo	2018
Saldo IRAP	3800
Acconto IRAP (1° rata)	3812
Saldo imposta sostitutiva (5%) regime dei minimi	1795
Acconto imposta sostitutiva (5%) regime dei minimi (1° rata)	1793
Imposta sostitutiva 10% (nuove iniziative)	4025
Acconto 20% (redditi tassazione separata)	4200
Saldo imposta sostitutiva (10% - 21%) cedolare secca	1842
Acconto imposta sostitutiva (10% - 21%) cedolare secca (1° rata)	1840
Saldo imposta patrimoniale immobili all'estero (IVIE)	4041
Acconto imposta patrimoniale immobili all'estero (IVIE)	4044
Saldo imposta patrimoniale attività finanziarie all'estero (IVAFE)	4043
Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie all'estero (IVAFE)	4047

Si rammentano infine le modalità di presentazione del mod. F24 in vigore a decorrere dall'1.10.2014, per effetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 2, DL n. 66/2014:

Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
mod. F24 "a zero"	Qualsiasi (titolare partita IVA / privato)	Entratel / Fisconline (F24 web / F24 online / F24 cumulativo / F24 addebito unico)
mod. F24 "a debito" con compensazione	Qualsiasi (titolare partita IVA / privato)	Entratel / Fisconline remote / home banking
mod. F24 "a debito" senza compensazione	Titolare partita IVA	
mod. F24 "a debito" senza compensazione > € 1.000	Privato	
mod. F24 "a debito" senza compensazione ≤ € 1.000	Privato	Entratel / Fisconline remote / home banking cartacea

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il **mancato o insufficiente versamento** degli importi in esame, può essere sanato con il ravvedimento operoso, modificato dalla Finanziaria 2015, come di seguito riepilogato:

Tipologia ravvedimento	Art. 13, comma 1	Soglia temporale per il ravvedimento	Riduzione	Sanzione ridotta
Breve	lett. a)	Entro 30 giorni	1/10	3%
Intermedio	lett. a-bis)	Entro 90 giorni	1/9	3,33%
Lungo	lett. b)	Entro la dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione	1/8	3,75%
Ultrannuale	lett. b-bis)	Entro la dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/7	4,29%
Lunghissimo	lett. b-ter)	Entro il termine di accertamento	1/6	5%



Resta ferma la possibilità di sanare l'irregolare versamento **entro 14 giorni dalla scadenza** applicando la **sanzione ridotta dello 0,2% per ogni giorno di ritardo**.

Dal **15° al 30° giorno** dalla scadenza trova applicazione la sanzione del **3%** (1/10 del 30%) di cui alla sopra citata lett. a).

Si rammenta infine, che in sede di regolarizzazione, oltre al versamento dell'importo dovuto e della sanzione, vanno corrisposti anche gli interessi, calcolati a giorni, nella misura dello 0,5% dal 2015 (1% nel 2014). ■

IRAP 2015



IRAP 2015 si propone come una chiara ed utile guida per la comprensione del funzionamento dell'imposta e per la redazione del relativo modello di dichiarazione. Il lettore è seguito passo per passo nella compilazione dei singoli quadri della dichiarazione, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta dovuta. Il volume è inoltre corredato da esempi pratici, tabelle e schemi riassuntivi in modo da permettere al lettore di individuare con facilità le principali novità che riguardano la disciplina IRAP.

Ampio spazio è dedicato alle deduzioni per il personale dipendente, con apposite considerazioni applicative e di convenienza.

Viene inoltre affrontata la fase dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP, con particolare attenzione alle possibilità di difesa del contribuente e alle soluzioni alternative della controversia.

Infine, è consultabile gratuitamente on-line una essenziale ed aggiornata rassegna della normativa vigente e della prassi amministrativa.

Cod. 06FX785 – € 30,00 (Iva inclusa)

Disponibile su SHOP.SEAC.IT
anche in formato [eBook](#)